SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 62**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92A0752

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 febbraio 1992, n. 220.

Interventi per la difesa del mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero

1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;

b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;

c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla lettera *a)*;

d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera *a)*.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre attività e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal citato articolo 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile.

Art. 2.

Competenze del Ministro della marina mercantile

1. Il Ministro della marina mercantile, nell'ambito delle proprie competenze:

a) emana direttive per il coordinamento delle attività di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*;

b) nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.

Art. 3.

Consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi

1. Il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, è effettuato nei porti di Trieste e di Livorno, negli altri porti individuati dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, ed in quelli i cui impianti sono autorizzati al trattamento delle medesime sostanze, anche utilizzando navi specializzate, costruite ed attrezzate per la raccolta delle sostanze medesime. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, è fatto inoltre divieto, nelle acque territoriali e per il naviglio battente bandiera nazionale, di trasferire le morchie e le acque di zavorra e di lavaggio delle navi a bordo di navi non specializzate e non costruite ed attrezzate ai sensi del presente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della citata legge n. 979 del 1982.

2. Per la costruzione e la gestione degli impianti e delle navi specializzate di cui al comma 1, è costituito un consorzio obbligatorio al quale partecipano i produttori e gli importatori delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, nonché gli utilizzatori di piattaforme marine per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi in ambiente marino.

3. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, è istituito un contributo di riciclo per ogni tonnellata di sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, estratte o trasportate, a carico dei produttori e degli importatori delle predette sostanze, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. Il contributo di riciclo è versato direttamente al consorzio dai produttori e dagli importatori.

4. L'ammontare complessivo del contributo di riciclo deve coprire interamente i costi di realizzazione, di avviamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresi quelli dei porti di Trieste e di Livorno di cui al comma 1.

5. Il contributo di riciclo può essere utilizzato anche per la costruzione e la gestione di nuovi impianti.

6. Per il primo quinquennio di attività del consorzio, gli investimenti per impianti fissi e mobili sono definiti in base ad un programma che tiene conto delle direttive stabilite dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

7. Il consorzio ha personalità giuridica, non ha fini di lucro e può essere ad articolazione regionale. Il Ministro della marina mercantile, con decreto emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture esistenti, definisce lo statuto e promuove la costituzione del consorzio.

8. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite la composizione del consorzio e le norme per il suo funzionamento.

9. Il consorzio provvede ad assicurare il riciclaggio degli idrocarburi e delle altre sostanze recuperate; promuove l'informazione degli armatori e dei proprietari di navi intesa a ridurre i rischi del trasporto via mare ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento. Ai predetti fini, il consorzio può stipulare apposite convenzioni con imprese specializzate e con i centri di rilevamento a mezzo satellite per il controllo delle rotte delle navi.

10. Qualora, per determinati bacini di utenza, gli impianti esistenti provvedano con propri mezzi al trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, i relativi dati quantitativi devono essere comunicati al consorzio al fine di tenere conto delle evidenze consuntive necessarie per il controllo del settore.

11. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

Art. 4.

Mutamento della denominazione dell'ICRAP

1. In relazione alle finalità della presente legge ed alle attività di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) muta la propria denominazione in «Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

Art. 5.

Unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione

1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce la struttura, le funzioni e le modalità operative e di integrazione con le pubbliche amministrazioni dell'unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, per quanto concerne il rischio ambientale, marino e costiero. L'unità di gestione è istituita dal consorzio di cui all'articolo 3, il quale assume i relativi costi di istituzione e di gestione.

2. L'unità di gestione, avvalendosi degli istituti a carattere scientifico ed universitario, dei sistemi informativi delle amministrazioni competenti e dei servizi specializzati nelle scienze del mare, nonché di imprese pubbliche e private di comprovata esperienza, elabora i modelli di previsione e di prevenzione per seguire l'evoluzione dell'inquinamento marino dovuto alle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, per il controllo dell'eutrofizzazione, nonché per fornire le stime dei rischi potenziali derivanti dai fenomeni di degrado delle acque marine e per predeterminare i modelli comportamentali in caso di incidenti di rilievo.

Art. 6.

Unità di crisi

1. Presso il Ministero della marina mercantile, nell'ambito del comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978, n. 504, è istituita un'unità di crisi con le seguenti attribuzioni:

a) l'emanazione di direttive ai comandi marittimi periferici per la messa ed il mantenimento in sicurezza di navi e di relitti che possano essere causa di incidenti in mare e per la rimozione di situazioni di pericolo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

b) l'emanazione di direttive e di istruzioni per la bonifica delle acque del mare e del litorale, per lo smaltimento del materiale eventualmente recuperato e per la fuoriuscita in mare;

c) la determinazione di criteri e modalità per la successiva verifica del sottofondo marino, della colonna d'acqua e della superficie marina.

2. L'unità di crisi, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, si avvale dell'ICRAM che a tale fine coordina le attività di istituti ed enti di ricerca nazionali, nonché di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare.

3. Il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, è integrato con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 7.

Costruzione di impianti

1. Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attività del consorzio di cui all'articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 240 miliardi in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, ripartiti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernenti il monitoraggio delle acque marine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini e per l'attività di ricerca e soccorso, è autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 150 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi annui.

3. Per la progettazione e la costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e di trasporto di sostanze chimiche, nonché di impianti di incenerimento di rifiuti provenienti da navi in ambito portuale e per gli interventi diretti ad assicurare la piena funzionalità di impianti della medesima natura, già realizzati con fondi resi disponibili da altre amministrazioni, è autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi per la difesa del mare».

5. Il Ministero della marina mercantile, mediante convenzione, si avvale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e degli istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare, per assicurare i controlli e valutare l'efficacia tecnico-scientifica degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 349/1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale». L'art. 6 di detta legge così recita:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985 [con D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, si è provveduto in tal senso, *n.d.r.*].

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

— La legge n. 9/1991 reca: «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali».

Note all'art. 3:

— La legge n. 203/1976 reca: «Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere».

— L'art. 16 e l'art. 20 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) così recitano:

«Art. 16. — Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco «A» allegato alla presente legge.

Del pari è fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali.

Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiale provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti commissioni parlamentari».

«Art. 20. — Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonché il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni, se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'art. 16.

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'art. 1083 del codice della navigazione.

Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sarà inibito l'attacco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata».

Nota all'art. 4:

— L'art. 3 della citata legge n. 979/1982 così recita:

«Art. 3. — Per i fini di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 il Ministro della marina mercantile provvederà ad organizzare una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.

Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonché per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.

Per il sistema di sorveglianza sulle attività che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree.

1) Mar Ligure e Alto Tirreno;

2) Medio e Basso Tirreno;

3) Acque della Sardegna;

4) Acque della Sicilia;

5) Ionio e Basso Adriatico;

6) Alto e Medio Adriatico.

La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi alle attività svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento di cui al successivo comma nonché agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.

Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo art. 34, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dai centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e li mette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il Centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonché per il funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino.

Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della

spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni».

Note all'art. 6:

— Il D.P.R. n. 504/1978 reca: «Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971». L'art. 3 di detto decreto così recita:

«Art. 3. — È istituito presso il Ministero della marina mercantile il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, quale organo tecnico-scientifico di consulenza del Ministro nella fase operativa, per l'adozione delle misure più appropriate e per il coordinamento delle operazioni di emergenza, di cui al precedente art. 2.

Il comitato definisce le procedure di intervento, sulla base del piano operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti accidentali del mare da idrocarburi, predisposto dal Ministero della marina mercantile.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è presieduto dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile.

Di esso fanno parte un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e della marina mercantile, nonché un'esperto per ciascuno dei seguenti enti: E.N.I., R.I.N.A., C.N.R. e laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro della marina mercantile può invitare a partecipare ai lavori del comitato per particolari problemi rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e di ogni altra amministrazione interessata, nonché qualificati esperti in specifici settori.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di almeno sette membri permanenti.

Le funzioni di segreteria del comitato sono esercitate da funzionari del Ministero della marina mercantile.

Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Alle spese per il funzionamento del comitato permanente si provvede con lo stanziamento del cap. 1095 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1978, e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi».

— Gli articoli 11 e 12 della legge n. 979/1982 già citata (si veda in nota all'art. 3) così recitano:

«Art. 11. — Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro dalla marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.

Il Ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34.

Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.

Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.

Art. 12. — Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.

L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.

Nei casi di urganza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 979/1982 si veda in nota all'art. 4.

— Gli articoli 4 e 5 della medesima legge n. 979/1982 così recitano:

«Art. 4. — Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio.

Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, nonché per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.

In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi indicate nel comma precedente, ovvero in casi di comprovata emergenza o indispensabilità, si potrà far luogo al noleggio temporaneo delle unità occorrenti.

Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.

Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile può stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento dei detti materiali nonché per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 2.

In tal caso all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle partinenze ed attrezzature.

In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.

Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.

All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.

Art. 5. — Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocità come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonché di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.

Per l'acquisizione delle predette unità navali, nonché dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4933):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (VIZZINI) il 4 luglio 1990.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 1° agosto 1990, con pareri delle commissioni V e IX.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 18, 25 giugno 1991; 31 luglio 1991; 19, 26 settembre 1991.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 17 gennaio 1992.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 21 gennaio 1992 e approvato il 22 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3183):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 29 gennaio 1992 e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1992, n. 221.

Regolamento recante modificazione all'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, concernente la commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, con il quale sono state stabilite norme per la conservazione e l'amministrazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour;

Considerata la necessità di apportare modifiche alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 del citato regolamento per quanto attiene alla presidenza della commissione cui è devoluta l'amministrazione e manutenzione di detto edificio, in maniera da renderla automaticamente corrispondente alla reale utilizzazione dell'immobile medesimo;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, è sostituito dal seguente:

«La commissione è presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria è disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo vigente dell'art. 2 del R.D. n. 435/1911 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del R.D. n. 435/1911, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2. — La commissione è composta di tre magistrati, della giudicante o del pubblico ministero, dei quali uno della Corte di cassazione, uno della corte d'appello e uno del tribunale, designati dai rispettivi capi delle corti e del tribunale, del capo della divisione del servizio per le sedi giudiziarie presso il Ministero di grazia e giustizia, di un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati, di un rappresentante del consiglio di disciplina dei procuratori, di un ingegnere del genio civile designato dal Ministero dei lavori pubblici e di un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie designato dai capi della Corte di cassazione.

La commissione è presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria è disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria.

I magistrati ed il funzionario di cancelleria o segretaria restano in carica per due anni e non possono essere confermati che pel biennio successivo.

Nelle deliberazioni a parità di voti prevale quello del presidente».

92G0263

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1992.

Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1990 concernente la composizione della commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto n. 1283 dell'8 gennaio 1982 istitutivo della commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza nel medesimo ambito;

Visti i decreti n. MPC/UL-05498 del 27 ottobre 1984 e n. MPC/UL-06823 datato 8 febbraio 1985, con i quali venivano disposte la ricostituzione e le integrazioni della commissione in argomento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 1986 concernente l'articolazione in singoli settori di rischio della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 1988, con il quale veniva disposta l'integrazione della sezione rischio chimico-industriale ed ecologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1990 con il quale si stabiliva la composizione della V sezione, settore rischio chimico-industriale ed ecologico, della commissione stessa;

Ritenuto di dover ampliare l'ambito di competenza della cennata sezione con estensione al rischio rappresentato da sversamenti di idrocarburi o altre sostanze tossico-nocive in mare, suscettibile di portare alla dichiarazione di emergenza nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma quarto, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Ravvisata pertanto l'opportunità di integrare la sezione in argomento con esperti di discipline aventi attinenza con il rischio «inquinamento marino»;

Ritenuto che tali esperti vadano individuati fra i componenti del «Comitato tecnico-scientifico antinquinamento» di cui al decreto ministeriale 11 agosto 1990, n. 695, del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

La commissione tecnico-scientifica di cui in premessa nella sezione V, settore chimico-industriale ed ecologico, è così integrata:

Beccari prof. Mario, ordinario di impianti industriali chimici, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Fara prof. Gaetano Maria, ordinario di igiene presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Art. 2.

Il comitato tecnico-scientifico antinquinamento citato in premessa, i cui compiti restano quelli fissati dal decreto ministeriale 11 agosto 1990, n. 695, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, potrà essere chiamato ad assolvere anche i compiti di gruppo operativo nell'ambito della sezione V di cui al precedente articolo, per il rischio «inquinamento marino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
CAPRIA

92A1183

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 marzo 1992.

Prime norme attuative dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente la disciplina delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1968, n. 68/414;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto l'art. 19 di detta legge;

Rilevato che il comitato per la gestione della scorte di riserva di prodotti petroliferi, di cui al citato art. 19, nella riunione del 16 gennaio 1992 ha individuato nell'Italia centrale un macro area ad alti consumi di prodotti petroliferi costituita dalle regioni Lazio, Abruzzo, Molise ed Umbria caratterizzata da uno squilibrio fra entità dei consumi e quantitativi di scorte effettivamente stoccate;

Considerato che il comitato ha proposto in via sperimentale per il 1992 di procedere a regolamentare i trasferimenti di prodotti dalla macro area precedentemente individuata;

Decreta:

Art. 1.

La conversione delle scorte di prodotti finiti in greggio, per l'anno 1992, viene fissata nella misura massima del 40% per i prodotti di categoria *A* e *B* e nella misura massima del 50% per i prodotti di categoria *C*.

Art. 2.

Le raffinerie e i depositi doganali/sif che immettono al consumo prodotti petroliferi finiti nel territorio nazionale

possono convertire quota parte delle proprie scorte in greggio secondo i criteri vigenti e possono altresì trasferire tali quote di greggio presso impianti di raffineria e/o presso depositi doganali abilitati allo stoccaggio di detta materia prima, dandone comunicazione al MICA.

Art. 3.

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e per tutto l'anno 1992, presso le strutture situate nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise ed Umbria ed assoggettate ad obbligo di scorta di prodotti finiti derivanti dalle immissioni al mercato interno, non è consentito senza esplicita autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il trasferimento delle scorte di prodotti finiti in misura superiore al 60% dell'obbligo di scorte dei prodotti stessi, al di fuori dell'area costituita dalle regioni sopraindicate.

Art. 4.

Accordi diversi tra gli operatori del settore e/o associazioni di categoria, sempre salvaguardando la disponibilità di scorta, nell'ambito dell'area di cui all'art. 3, pari ad almeno il 40% dell'obbligo, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni per l'approvazione sentito il comitato.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque autorizzare il trasferimento di scorte di prodotti finiti in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, sempre salvaguardando la disponibilità nell'ambito dell'area di cui all'art. 3 di scorta pari ad almeno il 40% dell'obbligo di scorta di prodotti finiti sentito il comitato.

Art. 6.

I trasferimenti degli obblighi di scorta dei prodotti che si rendessero necessari per motivi particolari e per periodi di tempo limitati potranno essere assentiti in deroga, direttamente dalla Direzione generale delle fonti energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con procedura d'urgenza.

Art. 7.

Restano in vigore tutte le disposizioni non in contrasto o non incompatibili con il presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1188

DECRETO 5 marzo 1992.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Hydro, in Cameri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric mediterranea;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1982 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric, quale società collegata con S.p.a. Pan Electric mediterranea;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1987, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Hydro, con sede in Cameri (Novara), quale società collegata con la S.p.a. Pan Electric;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1991 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la S.p.a. Hydro, dal commissario prof. Mario Boidi;

Visto il proprio provvedimento in data 25 luglio 1991 con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Novara il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 L.F., dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vista l'istanza in data 7 gennaio 1992 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata al suddetto piano di riparto, chiede che, essendosi realizzato il programma citato con il compimento di tutte le operazioni della liquidazione ai sensi dell'art. 213. L.F., venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Hydro;

Rilevato che, verificatisi i presupposti sopraindicati, è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Hydro, con sede in Cameri (Novara), di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Mario Boidi provvederà a presentare la richiesta di cancellazione della S.p.a. Hydro all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale, nonché a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1200

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 7 agosto 1991 concernente lo scioglimento della società cooperativa «Economia romana S.r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 1991, con il quale la società cooperativa «Economia romana S.r.l.», con sede in Roma, è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Accertato che l'esatta denominazione della cooperativa è: «Economica romana S.r.l.»;

Ritenuta la necessità di rettificare il suddetto decreto ministeriale limitatamente alla ragione sociale della stessa;

Vista la relazione del direttore della cooperazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 7 agosto 1991 con il quale la società cooperativa «Economia romana S.r.l.», con sede in Roma, è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore è modificato — limitatamente alla denominazione sociale della medesima — nel seguente modo: società cooperativa «Economica romana S.r.l.», con sede in Roma, anziché «Economia romana S.r.l.».

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1187

DECRETO 24 febbraio 1992.

Individuazione delle circoscrizioni della regione Lazio che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1° giugno 1991 che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 10,21;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego del Lazio del 20 gennaio 1991 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Considerato che tutte le circoscrizioni delle province di Frosinone e Latina, nonché parti delle circoscrizioni di Colleferro, di Pomezia, di Rieti e di Roma, sono comprese nei territori di cui al citato testo unico n. 218 e che pertanto ai contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese ubicate nelle predette circoscrizioni o parti di circoscrizioni continua ad applicarsi l'art. 5, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1992 da imprese operanti nelle parti delle circoscrizioni di Colleferro, Pomezia, Roma e Rieti non ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle seguenti circoscrizioni interamente non ricomprese nei predetti territori:

sezione circoscrizionale di Civitavecchia;
» » » Guidonia;
» » » Fiano Romano;
» » » Tivoli;
» » » Viterbo;
» » » Tarquinia.

Nelle predette aree, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1° giugno 1991 l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1185

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 1992.

Utilizzazione delle denaturazioni dello spirito (alcole etilico) previste nel comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 ottobre 1991 anche secondo correlazioni diverse da quelle specificate nel comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernente l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto il comma 7-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale è stato stabilito che con decorrenza 1° gennaio 1992 è esente da imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine lo spirito (alcole etilico) denaturato e destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1991 con il quale sono state determinate le sostanze da impiegare per la denaturazione dello spirito (alcole etilico) destinato alla produzione delle profumerie alcoliche e dei prodotti cosmetici al fine della esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto 11 ottobre 1991 per consentire una maggiore flessibilità operativa all'impiego delle predette sostanze;

Decreta:

Art. 1.

Le denaturazioni previste nel comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 ottobre 1991 possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero delle finanze da rilasciare su motivata istanza della ditta interessata, anche secondo correlazioni diverse da quelle specificate nel comma 2 dello stesso art. 1.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1189

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 febbraio 1992.

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 18 novembre 1900, n. 7332, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1900, registro n. 217, foglio n. 298, col quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Avellino;

Visto il decreto luogotenziale 24 marzo 1918, n. 8164, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1918, registro n. 6, foglio n. 2165, con il quale venne approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 79, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1934, registro n. 1, foglio n. 265, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia su menzionata;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della citata provincia a cura del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, sezione staccata di Avellino, che sostituisce il precedente schema la cui istruttoria non ha avuto regolare corso;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dell'annesso schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, designato per la provincia di Avellino, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
			Influenti di destra dell'Ufita		
28-*bis*	Sorgenti Nocelle	Vallone Friddi	Trevico	Dal limite del tenimento del comune di Trevico alla sorgente più alta, tutte comprese	
			Influenti di destra del fiume Sabato		
98*a*	Gruppo Urciuoli - Sorgente Urciuoli	Fiume Sabato	Aiello del Sabato (Cesinali)	Tutta la sorgente	
			Influenti di sinistra del fiume Sabato		
	Gruppo Acquara:				
10*a*	Sorgente Acquara propriamente detta	Torrente Mulino	Serino	Tutta la sorgente	
10*b*	Sorgente Miranda	Id.	Id.	Id.	
10*c*	Sorgente Feola 1°	Id.	Id.	Id.	
10*d*	Sorgente Feola 2°	Id.	Id.	Id.	
10*e*	Sorgente acqua dei Monaci	Id.	Id.	Id.	
	Gruppo Pelosi:				
10*f*	Sorgente Nicolais	Torrente Mulino	Serino	Tutta la sorgente	
10*g*	Sorgente Schettino o Acqualora	Id.	Id.	Id.	
			Influenti di sinistra del fiume Calore		
127-*bis*	Sorgente Campo S. Giovanni o Campo di Summonte	Alveo di Avella Vallone Sorroncello	Summonte e Sirignano	Dalla sorgente captata ed utilizzata mediante vasca in muratura nel campo di Summonte fino alla confluenza dell'alveo di Avella col Vallone S. Egidio.	

N.B. Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

92A1190

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 marzo 1992.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 23 marzo 1992, di durata quinquennale, per l'importo di 750 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c*), della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c*), della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «Certificati», al tasso d'interesse del 10,20% annuo lordo e al prezzo fisso di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 23 marzo 1992 e scadenza il 23 marzo 1997.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b) e c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,50 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione deve essere di un importo minimo di 5 centesimi oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso; in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali verrà effettuato il versamento dei titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 18 marzo 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata a partire dal valore del «diritto di sottoscrizione» più elevato fino ad esaurimento dell'importo offerto.

Il prezzo di aggiudicazione dei certificati verrà determinato con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 23 marzo 1992.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 18 marzo 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 23 marzo 1992, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 18 marzo 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 19 marzo 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà due quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al «prezzo di emissione» e l'altra per quello relativo al «diritto di sottoscrizione», con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

I certificati verranno rimborsati alla pari il 23 marzo 1997. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura del 10,20% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 23 marzo di ciascun anno a partire dal 1993 e sino al 1997. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 23 marzo di ciascun anno dal 1993 al 1997.

Nel caso in cui non siano disponibili le suddette quotazioni a causa di chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzata la più recente media disponibile, rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1993 al 1997, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 357

92A1199

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

—

DELIBERAZIONE 30 maggio 1991.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». (Deliberazione n. 36).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 30 maggio 1991;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Considerata in particolare la rilevanza delle disposizioni della sopracitata legge che prevedono la determinazione dei termini entro i quali per ciascun procedimento amministrativo dovrà essere emanato l'atto finale e l'indicazione dei termini stessi ai soggetti interesssati, l'individuazione del responsabile del procedimento e del provvedimento finale e la relativa comunicazione ai destinatari dei singoli atti;

Ritenuto di adeguare con tempestività l'attività organizzativa e regolamentare dell'INPS ai principi di trasparenza e di efficacia dettati dalla predetta legge;

Vista la relazione della Direzione generale;

Preso attó dei lavori e dell'approfondito esame dello schema di regolamento di attuazione della predetta legge svolto dalla Commissione consiliare per la legislazione e i regolamenti nelle sedute del 3 e 22 aprile e del 3 e 16 maggio 1991;

Con il voto consultivo del direttore generale;

Delibera

di approvare l'unito «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241», quale risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Visto, *il presidente*
COLOMBO

Visto, *il segretario*
RAFANIELLO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

CAPO I

Procedimenti

1.1. Rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi che, per disposizione normativa cogente, debbono prendere avvio ad iniziativa di parte o d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo.

1.2. Tutti i procedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente debbono concludersi con l'adozione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati.

L'eventuale scadenza del termine necessario perché si verifichi, a termini di legge, il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, non solleva il responsabile del provvedimento dall'obbligo di emetterlo entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, fermo restando, in ogni caso, il diritto degli interessati di adire la sede giurisdizionale, ove ne ricorrano i presupposti.

1.3. Ogni provvedimento dell'Istituto emanato a conclusione di uno dei procedimenti rientranti nella disciplina di cui al presente regolamento deve essere motivato nei modi indicati dall'art. 3 e, ricorrendone i presupposti, dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e deve essere comunicato all'interessato ovvero al suo rappresentante o tutore o all'ente di patronato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 e nel rispetto delle norme della convenzione in vigore, nonché agli intervenuti per disposizione di legge con atto indicante il termine e l'autorità alla quale sia possibile proporre ricorso.

1.4. Nell'allegato *A* al presente regolamento sono elencati i tipi di procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza istituzionale dell'Istituto con l'indicazione dell'unità organizzativa normalmente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'organo o della figura soggettiva competente ad emettere il provvedimento conclusivo.

1.5. I procedimenti amministrativi attinenti alla materia relativa alla gestione del personale e all'acquisizione di beni e servizi che, ancorché rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 non sono elencati nell'allegato *A* al presente regolamento, vengono disciplinati separatamente in base ai rispettivi regolamenti che saranno armonizzati con le norme della legge n. 241 entro il termine di sei mesi.

1.6. L'iniziativa dell'interessato si esprime con un'istanza scritta, che, in relazione alla disciplina dei singoli procedimenti, deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Istituto ed indirizzata all'organo o alla sede competente, corredata dalla prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

1.7. All'atto della presentazione dell'istanza dovrà essere rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 2.3.

CAPO II

Il responsabile del procedimento e del provvedimento

2.1. Salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il capo dell'unità organizzativa cui è assegnata, anche con atto generale di organizzazione, la trattazione del procedimento amministrativo, o il suo sostituto nei periodi di assenza temporanea.

2.2. Il responsabile del provvedimento è il capo dell'ufficio nel cui ambito opera l'unità organizzativa assegnataria del procedimento o il suo sostituto nei periodi di assenza temporanea.

2.3. Sulle ricevute delle domande dovrà essere contenuto espresso invito diretto all'interessato o al suo rappresentante a prendere visione del nominativo del responsabile del procedimento dagli appositi avvisi contenuti nelle bacheche esposte al pubblico nelle sedi dell'Istituto o a richiedere informazioni al riguardo agli appositi uffici delle sedi o della Direzione generale secondo le rispettive competenze.

2.4. Il responsabile del procedimento opera in conformità a quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dalle disposizioni organizzative e di servizio, in particolare di quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono adottati dal capo dell'ufficio, sentito il responsabile del procedimento, i provvedimenti con i quali si dispongono accertamenti tecnici od ispettivi o si richiede l'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 15 e 17 della legge n. 241/1990.

CAPO III

Cointeressati

3.1. Nell'allegato *A* al presente regolamento sono indicati, in relazione ai singoli tipi di procedimento, i soggetti che normalmente debbono considerarsi cointeressati al procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990.

CAPO IV

L'intervento nel procedimento

4.1. Possono intervenire nel procedimento amministrativo i soggetti i quali documentino, a pena di inammissibilità, che dal provvedimento amministrativo conclusivo può derivare loro, come effetto diretto dello stesso, un rilevante pregiudizio concretamente individuabile.

L'intervento nel procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 può essere esperito con atto scritto e sottoscritto indirizzato e presentato al dirigente della competente unità organizzativa, che ne verifica la ricevibilità.

Gli atti di intervento pervenuti dopo venti giorni dell'avvio del procedimento saranno presi in considerazione solo ove possibile senza aggravio per la trattazione del procedimento in questione o degli altri in trattazione presso la stessa unità organizzativa.

4.2. Salvo quanto stabilito dall'art. 5.1., comma 4, ogni modifica al presente regolamento sarà adottata con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

4.3. Al presente regolamento e alle successive modifiche verrà data pubblicità con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nelle altre forme che verranno decise dalla Direzione generale.

Allegato A

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
A) le liquidazioni	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo ufficio operativo	Aventi titolo alle prestazioni per i superstiti. Pubbliche amministrazioni aventi titolo alla sostituzione o alla rivalsa sulle prestazioni pensionistiche	
- Pensione Vecchiaia				120
- Pensione Anzianità				120
- Assegno Invalidità ordinarie e privilegiate				120
- Pensioni inabilità ordinaria e privilegiata				120
- Pensione ai superstiti				60/90 (3)
(da pens. da assic.)				120
- Pensione supplementare				120 (3)
- Pensioni sociali				60
- Prepensionamenti				120
- Pensione Invalidità ordinaria e cause di servizio (1)				90
- Accertam. prevent. Invalidità (2)				90
B) Provvedimenti vari riguardanti la gestione delle pensioni	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo centro operativo		
- Deleghe				60 giorni
- Cambio di ufficio pagatore				60 giorni
- Pagamenti rate di pensione non riscosse da parte del titolare della pensione				60 giorni
- Somme accantonate				60 giorni
- Conferma assegno di invalidità				90 giorni 1150 giorni in caso di trattazione in regime internazionale
- Revisione pensione di invalidità				90 giorni
- Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo centro operativo		90 giorni
- Indennità per morte			come per le pensioni superstiti	60 giorni
C) Ricostituzione				
- D'Ufficio a domanda - Documentali - Contributive - Supplenti - Provvedimenti normativi - Esecuzioni sentenze - Verifica dati reddituali - Revisioni d'ufficio - Titolari	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo centro operativo	come per le liquidazioni	180 giorni (300 giorni in caso di trattazione in regime internazionale 120 giorni per nuova liquid. 240 gg. in caso di ricostituzione 300 gg. in caso di trattazine in convenzione internazionale
D) Variazione di detrazione d'imposta	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		150 giorni
E) Rate maturate e non riscosse per decesso del titolare di pensione	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo centro operativo		150 giorni

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
F) Doppia annualità	Capo settore	Capo Ufficio Pensioni o capo centro operativo		150 giorni
G) Trasformazione dell'Assegno di invalidità di pensione di vecchiaia	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		150 giorni (210 giorni in caso di trattazione in regime internazionale)
H) Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di invalidità	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		150 giorni (210 gg. se in regime internazionale)
I) Liquidazione pensione ex articolo 2 ter del D.L. n. 30/1974 convertito nella L. n. 114/1974	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		150 giorni (210 gg. se in regime internazionale).
L) Rettifica o duplicati Mod. 201	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		15 giorni
M) Esecuzione delle decisioni degli organi collegiali o delle sentenze	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		120 gg. per le liqui. 240 gg per le ricostituzioni (300 gg. se in regime internaz.)
N) Determinazione arretrati esteri da erog. a residenti in Italia	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro operativo		260 giorni, ovvero 90 giorni dall'acquisizione dell'ultimo atto utile da parte dell'organismo estero
O) Complementi su prestazioni CEE ex decisione CEE n. 129/85	Capo settore	Capo Ufficio pensioni o capo centro oprativo		365 giorni, ovvero 90 giorni dall'acquisizione dell'ultimo atto utile da parte dell'organismo estero.
Integrazione salariale ordinaria Industria Edilizia ed affini	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	I lavoratori per cui è presentata domanda. Poiché questa è numerica e non nominativa, la comunicazione relativa all'avvio del procedimento ed al provvedimento si effettua tramite affissione all'albo dell'impresa con modalità da individuare	90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
Integrazione salariale: - Agricoltura	Capo settore	Cápo Ufficio Prestazioni	I lavoratori per cui è presentata domanda. Poiché questa è avanzata presso i servizi circoscrizionali per l'impiego, la comunicazione dell'avviso del procedimento è da effettuarsi, con lme stesse modalità previste per le integrazioni salariali dell'industria e dell'edilizia, previo accordo con il Ministero del Lavoro cui fanno capo le suddette sezioni.	60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente (la legge prevede 20 gg. per la decisione della Commissione Provinciale dal momento in cui la domanda è sottoposta al suo esame. In caso di silenzio la domanda si considera accolta)

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
Disoccupazione ordinaria non agr. - Normale - Per rimpatriati - A requisiti ridotti	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni o Capo centro oprativo		60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente 90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
Trattamenti speciali di disoccupaz. - Industria - Edilizia - Frontalieri svizzeri	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni o Capo centro opreativo		60 gioni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
Disoccupazione agricola: - Normale - Ridotta - Speciale	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni o capo centro operativo		90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della *SAP competente*
Prestazioni di disoccupazione da erogare all'estero	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		120 giorni dalla ricezione della domanda
Trattamento di fine rapporto	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP compentete
Prestazioni di capitale (fondo di previd. esattoriali)	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		90 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la liquidazione del TFR
Anticipazioni prestaz. di capitale (Fondi esattoriali e dazieri)	Capo settore	Capo Ufficio		90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
ANF a pagamento diretto (salvo AGR, CD/CM e quelli su altre prest. Autorizzazioni ANF/AF (Amministr.) congedo matrimoniale a pagamento diretto indennità di richiamo alle armi a pagamento diretto autorizzazioni ANF/AF (Sanitari)	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
ANF/AF Agr. AF CD/CM	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della SAP competente
ANF ex art. 75 reg. CEE n. 1408/78 accertamento per conto estero del diritto alle prestazioni familiari formulari internazionali per prestazioni temporanee	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni		120 giorni dalla ricezione della domanda
Indennità giornaliera malattia e maternità (pagamento diretto)	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	INAIL (eventuale nesso infortunio sul lavoro) - terzo resp. civile (eventuale azione di rivalsa)	60 gg., a decorrere dalla ricezione del certificato di malattia o della domanda di maternità. Il decorso del termine è sospeso fino alla conclusione dell'evento.

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
Indennità TBC	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	INAIL (per eventuale malattia professionale)	60 gg., a decorrere dalla ricezione della domanda dell'interessato
Indennità post sanatoriale	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	N.N.	60 gg., decorrenti dall'apertura d'ufficio del procedimento (all'atto della cassazione della assistenza sanitaria per conseguita guarigione a stabilizzazione clinica) oppure dalla domanda dell'interessato per esercizio facoltà di opzione
Assegno di cura o di sostentamento	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	N.N.	60 gg., decorrenti dalla data di ricezióne della domanda relativa al 1° biennio. Per gli eventuali rinnovi 60 gg. decorrenti dall'apertura d'ufficio del procedimento
Cure termali	Capo settore	Capo Ufficio Prestazioni	USL di residenza	30 gg. dalla visita
Iscrizione-immatricolazione azienda	Capo settore	Capo ufficio RCV a Capo del centro operativo		30 gg. dalla data della domanda
Variazioni anagrafiche o contributive	Capo settore	Capo ufficio RCV a Capo del centro operativo		30 gg. dalla data della domanda
Attestato di iscrizione	Capo settore	Capo ufficio RCV a Capo del centro operativo		30 gg. dalla data della domanda
Attestazione di correntezza contributiva	Capo settore	Capo ufficio RCV a Capo del centro operativo		30 gg. dalla data della domanda
Rateazioni	Capo settore Capo ufficio RCV e/o Capo ufficio GPA o Capo centro operat. Capo ufficio Rateazioni Dir. Centr. P.A.R.	Direttore SAP per la notifica del provvedimento adottato dal C.E.		150 gg. dalla data della domanda
Differimenti adempienti contributivi	Capo settore Capo ufficio RCV a Capo Centro operat. Capo ufficio riscossioni contributi della Dir. Centr. per i contributi	Direttore SAP per la notifica del provvedimento adottato dal C.E.		120 gg. dalla data della domanda

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
Richiesta di rimborso per saldi a credito dei datori di lavoro	Capo settore	Capo ufficio RCV o Capo del Centro op.		180 giorni dalla data di ricezione della richiesta
Rimborso a domanda di contribuzioni indebite	Capo settore	Capo ufficio RCV o Capo del centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Riduzioni sanzioni civili	Capo settore	Capo ufficio RCV o Capo del Centrooperativo Capo dell'ufficio Rateazioni della Dir. Centr. per la PAROC		150 gg. dalla data della domanda
Conto assicurativo	Capo ufficio	Capo dell'ufficio gestione posizioni assicurative o capo Centro operativo		90 gg. dalla data della domanda
Riscatto periodi assicurativi e costituz. rendite vitalizie (art. 13, L. 1130/62)	Capo settore	Capo dell'ufficio gestione posizioni assicurative o capo Centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Ricongiunzioni posizioni assicurative L. 30.4.58, n. 322 L. 7.2.79, n. 29 L. 5.3.90, n. 45 L. 11.6.74, n. 252 L. 15.2.74, n. 36	Capo settore	Capo dell'ufficio gestione posizioni assicurative o capo Centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Accreditamento contributi figurativi a domanda	Capo settore	Capo dell'ufficio gestione posizioni assicurative o Capo Centro operativo		90 gg. dalla data della domanda
Trasferimento posizioni assicurative ad altri enti	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione OBG	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Preside mutualità casalinghe	Capo settore	Capo dell'ufficio pensioni		120 gg. dalla data della domanda
Iscrizione artigiani e commercianti	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centrooperativo		30 gg. dalla data di ricezione della segnalazione da parte delle Commissioni provinciali
Registrazione versamenti contr. artigiani e commercianti	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centro operativo		90 gg. dalla data della domanda

PRODOTTO INTERESSATO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	COINTERESSATI	TERMINI PER IL PROVVEDIMENTO
Rimborso a domanda di contributi indebiti artigiani e commercianti	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centro operativo		180 gg. dalla data della domanda o della segnalazione da parte delle Commissioni provinciali, se successiva
Trasferimento posizioni assicurative della Svizzera	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del Centro operativo		180 gg. dalla data della domanda
Accreditamento contributi a favore di lavoratori operanti nei territori ceduti alla Jugoslavia	Capo settore	Capo dell'ufficio GPA o Capo del centro operativo		180 gg. dalla data della domanda

(1) riguarda gli iscritti ai Fondi speciali di previdenza (Previdenza Marinara, Addetti Pubblici Servizi di Trasporto, Personale di Volo, Elettrici, Telefonici, Imposte di Consumo, Gas, Clero, Esattorie, Imposte Dirette)

(2) Interessa i Fondi speciali di previdenza in cui tale accertamento viene effettuato in costanza di rapporto di lavoro, restando poi l'erogazione della prestazione subordinata alla effettiva cessazione del servizio

(3) Il secondo termine rigaurda i casi di trattazione in regime internazionale.

92A1167

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 11 marzo 1992, n. 10.

Direttive e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di Anisakis nel pesce.

Ai presidenti delle regioni

Ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome

Ai veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna

e, per conoscenza:

Alla segreteria del Sottosegretario di Stato on. Bruno

Alla segreteria del Sottosegretario di Stato sen. Marinucci

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima

Al Ministero dell'industria - Ufficio di Gabinetto

Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

All'Istituto superiore di sanità

Alla Confindustria Federalimentari

Alla Confcommercio

Alla Confartigianato

Alla Federpesca

Alla Federazione nazionale cooperative pesca

All'Associazione generale cooperative italiane

All'A.N.C.P. lega pesca

Alla Fed.Al. Confartigianato

All'Associazione nazionale pescatori ed affini

All'Unione nazionale consumatori

Al Movimento consumatori

All'Associazione piscicoltori italiani presso Agricenter

All'Assoittica Italia

All'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare

Al Comando carabinieri A.S.

Alla luce delle recenti notizie di stampa relative al riscontro di larve di parassiti del genere Anisakis in alici (Engraulis encrasicolus) e sardine (Sardina pilchardus), si ritiene opportuno fornire con la presente, in conformità ai recenti pareri delle sezioni congiunte I e V del Consiglio superiore di sanità, direttive per una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale dei controlli ispettivi nonché raccomandazioni rivolte a pescatori, operatori del settore alimentare, ristoratori e consumatori, al fine di prevenire i rischi per la salute.

Innanzitutto vale rilevare che, sotto il profilo epidemiologico, la parassitosi umana da Anisakis non è, in Italia, una patologia significativa.

Le manifestazioni morbose nell'uomo, soprattutto a carico dell'apparato gastroenterico, possono verificarsi esclusivamente a seguito di ingestione di pesce contenente larve vive di specie patogene del parassita; invece, larve non vitali non determinano nell'uomo la comparsa di alcuna forma morbosa.

Vale anche rilevare che l'infestazione da parassiti del genere Anisakis ha una variabilità stagionale con prevalenza nel tardo autunno e nell'inverno e non riguarda in modo uniforme tutte le specie ittiche.

L'aringa (Clupea harengus), lo sgombro (Scomber scombrus), il tracuro (Trachurus trachurus), il melù (Gadus potassou), il pesce sciabola (Lepidopus caudatus), il merluzzo (Merluccius merluccius), le acciughe (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus) e le triglie (Mullus spp) risultano essere le specie più frequentemente colpite.

Poiché è noto che le larve permangono di norma nella cavità celomatica del pesce vivo e si trasferiscono in genere nel tessuto muscolare dopo la morte del pesce stesso, una pronta eviscerazione può rappresentare un importante intervento di prevenzione della parassitosi umana.

A tal fine si ritiene necessario raccomandare ai pescatori ed agli operatori che manipolano il pesce fresco (i quali ovviamente non sono responsabili della presenza di Anisakis nel pesce) di provvedere ad una tempestiva eviscerazione dei pesci di pezzatura superiore a 18 cm appartenenti a tutte le specie sopraelencate, escluse sardine ed acciughe. Si raccomanda altresì che detti operatori evitino di gettare in mare i visceri asportati al fine di interrompere il ciclo biologico del parassita.

Per quanto concerne la vigilanza e i controlli sanitari alla produzione, la direttiva del Consiglio n. 91/493/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 novembre 1991 - 2ª serie speciale, prevede al cap. V dell'allegato quanto segue:

«Prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per campionatura per la ricerca dei parassiti visibili.

I pesci o le parti di pesci che presentano manifestamente parassiti e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano».

Le modalità di tale controllo dovranno essere stabilite con decisione della Commissione delle Comunità europee previo parere del comitato veterinario permanente. Fino a quando non interverrà questa decisione, i servizi veterinari sono tenuti ad attuare a livello di ispezione del pesce fresco o refrigerato, in particolare sulle specie precedentemente elencate, un campionamento a sondaggio statisticamente significativo con esame visivo del pesce previa apertura della cavità celomatica.

L'obbligo della distruzione sussiste nei casi in cui l'invasione da parassiti delle parti edibili conferisce al pesce, a giudizio del veterinario ispettore, un aspetto repellente o ripugnante. Altrimenti lo stesso veterinario ispettore può consentire la bonifica o risanamento del pesce mediante le seguenti metodiche:

a) congelamento a -20 °C all'interno del pesce per non meno di 24 ore presso stabilimenti autorizzati, previo trasferimento dai mercati ittici sotto vincolo sanitario. L'immissione sul mercato del prodotto bonificato è subordinata ad autocertificazione del trattamento sotto la responsabilità del conduttore dell'azienda;

b) trattamento termico del pesce ad almeno 60 °C per dieci minuti o altro trattamento equivalente, previa toelettatura delle parti parassitate, presso stabilimenti di conservazione o trasformazione, previo trasferimento dai mercati ittici sotto vincolo sanitario. Le parti asportate nel corso della toelettatura debbono essere distrutte.

Su conforme parere del Consiglio superiore di sanità, sono in corso di adozione i provvedimenti del Ministro della sanità recanti il divieto di somministrazione a livello di ristorazione pubblica (alberghi, ristoranti, bar, ecc.) e di ristorazione collettiva (mense aziendali, scolastiche o di comunità quali caserme, ospedali, collegi, carceri, ecc.) di preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo (marinato o affumicati a freddo) a meno che si tratti di pesce congelato o surgelato ovvero che abbia subito altri trattamenti idonei ad assicurare l'inattivazione o l'assenza dell'Anisakis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti citati, gli operatori del settore sono invitati ad attenersi a quanto summenzionato.

Si raccomanda a quanti effettuano campagne di educazione alimentare di voler dare divulgazione del contenuto della presente circolare.

Le SS.LL. sono pregate di voler dare la massima diffusione alle raccomandazioni contenute nella presente circolare.

Il Ministro: DE LORENZO

92A1230

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti ed ai vice presidenti della società degli Steeple Chases d'Italia e dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, in Roma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1992 è stata determinata, a decorrere dal 1° maggio 1991, l'indennità di carica spettante ai presidenti ed ai vice presidenti della società degli Steeple Chases d'Italia e dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, con sede in Roma.

92A1196

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Istituto superiore di studi socio psico pedagogici italiano», in Sapri.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1991, n. 384, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1992, registro n. 3 Istruzione, foglio n. 129, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto dell'associazione «Istituto superiore di studi socio psico pedagogici italiano» (I.S.P.I.), con sede in Sapri (Salerno).

92A1206

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Mantova e Udine.

Con decreto ministeriale n. 1/12748 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Mantova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.985.865.666, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.989.250.915 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Mantova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12355 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Udine è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.268.931.500, pari al 90% dell'importo di L. 5.854.368.334, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.859.086.999 iscritto a ruolo a nome delle ditte indicate nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Udine darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A1194

MINISTERO DEL TESORO

N. 47

Corso dei cambi del 9 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1249,900	1249,900	1249,880	1249,900	1249,900	1249,900	1249,860	1249,900	1249,900	1249,900
E.C.U.	1533,250	1533,250	1533 —	1533,250	1533,250	1533,250	1533,240	1533,250	1533,250	1533,250
Marco tedesco	749,520	749,520	749,750	749,520	749,520	749,520	749,510	749,520	749,520	749,520
Franco francese	220,670	220,670	221,500	220,670	220,670	220,670	220,660	220,670	220,670	220,670
Lira sterlina	2150,100	2150,100	2154 —	2150,100	2150,100	2150,100	2150,370	2150,100	2150,100	2150,100
Fiorino olandese	666,250	666,250	666,500	666,250	666,250	666,250	666,260	666,250	666,250	666,250
Franco belga	36,451	36,451	36,500	36,451	36,451	36,451	36,449	36,451	36,451	36,450
Peseta spagnola	11,900	11,900	11,927	11,900	11,900	11,900	11,904	11,900	11,900	11,900
Corona danese	193,350	193,350	194 —	193,350	193,350	193,350	193,350	193,350	193,350	193,350
Lira irlandese	2002,500	2002,500	2002 —	2002,500	2002,500	2002,500	2002,450	2002,500	2002,500	—
Dracma greca	6,504	6,504	6,550	6,504	6,504	6,504	6,504	6,504	6,504	—
Escudo portoghese	8,712	8,712	8,710	8,712	8,712	8,712	8,713	8,712	8,712	8,710
Dollaro canadese	1053,400	1053,400	1048 —	1053,400	1053,400	1053,400	1048,100	1053,400	1053,400	1053,400
Yen giapponese	9,467	9,467	9,460	9,467	9,467	9,467	9,465	9,467	9,467	9,470
Franco svizzero	827,700	827,700	830 —	827,700	827,700	827,700	827,650	827,700	827,700	827,700
Scellino austriaco	106,536	106,536	106,500	106,536	106,536	106,536	106,533	106,536	106,536	106,530
Corona norvegese	191,280	191,280	191,500	191,280	191,280	191,280	191,270	191,280	191,280	191,280
Corona svedese	206,790	206,790	207 —	206,790	206,790	206,790	206,770	206,790	206,790	206,790
Marco finlandese	275,080	275,080	275 —	275,080	275,080	275,080	275,100	275,080	275,080	—
Dollaro australiano	944,300	944,300	945 —	944,300	944,300	944,300	943,450	944,300	944,300	944,300

Media dei titoli del 9 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,950
» » » 21- 4-1987/94	88,675
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,525
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,575
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,650
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,650

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,825
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,825
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,850
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	98,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,975
» » » » 19- 5-1986/92	100,075
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,250
» » » » 1-11-1987/92	100,175
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,150
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	100,325
» » » »	1- 6-1988/93	100,225
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,300
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,625
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,575
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	99,850
» » » »	1-11-1988/93	100,250
» » » »	18-11-1987/93	99,875
» » » »	19-12-1986/93	100,125
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,250
» » » »	1- 3-1989/94	100,325
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	100,150
» » » »	1-10-1987/94	100,050
» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,875
» » » »	1- 2-1985/95	100,950
» » » »	1- 3-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1990/95	99,875
» » » »	1- 4-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,650
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 7-1990/95	99,675
» » » »	1- 8-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1985/95	99,200
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,525
» » » »	1-10-1990/95	99,650
» » » »	1-11-1985/95	99,725
» » » »	1-11-1990/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	99,850
» » » »	1-12-1990/95	99,675
» » » »	1- 1-1986/96	99,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	102 —
» » » »	1- 1-1991/96	99,675
» » » »	1- 2-1986/96	100,100
» » » »	1- 2-1991/96	99,775
» » » »	1- 3-1986/96	100,150
» » » »	1- 4-1986/96	99,850
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,375
» » » »	1- 7-1986/96	99,225
» » » »	1- 8-1986/96	99,050
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	99,050
» » » »	1-11-1986/96	99,175
» » » »	1-12-1986/96	99,625
» » » »	1- 1-1987/97	99,425
» » » »	1- 2-1987/97	99,825
» » » »	18- 2-1987/97	99,725
» » » »	1- 3-1987/97	99,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,300
» » » »	1- 5-1987/97	99,250
» » » »	1- 6-1987/97	99,875
» » » »	1- 7-1987/97	99,850
» » » »	1- 8-1987/97	98,600
» » » »	1- 9-1987/97	98,600
» » » »	1- 3-1991/98	99 —
» » » »	1- 4-1991/98	98,750
» » » »	1- 5-1991/98	98,850
» » » »	1- 6-1991/98	98,750
» » » »	1- 7-1991/98	98,700
» » » »	1- 8-1991/98	98,825
» » » »	1- 9-1991/98	98,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,750
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,950
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,850
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1992	100 —
» » »	12,50%	1-10-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,475
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,250
» » »	12,50%	1-10-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,525
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,550
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,650
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,675
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,725
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,800
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,980
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,825
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	99,200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,400
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,250
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99 —
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,825
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,625
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,125
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,600
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,175
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	99,475
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,200
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,650
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,800
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,800
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M09032

Modificazione al comunicato concernente requisiti e criteri fissati dalla commissione, nominata con decreto ministeriale 1° luglio 1988, ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle imprese di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433, per l'esecuzione dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario relativi alla manutenzione del patrimonio immobiliare amministrato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Il secondo comma del comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1989, viene così modificato:

«L'iscrizione viene effettuata in relazione a una o più categorie di lavori fra quelle individuate dalla commissione nonché sulla base della capacità tecnico-finanziaria in ordine a una delle seguenti classi di importo dei lavori:

1ª classe di importo fino a L. 75.000.000;
2ª classe di importo fino a L. 150.000.000;
3ª classe di importo fino a L. 300.000.000;
4ª classe di importo fino a L. 700.000.000.

Le ditte già iscritte alla 1ª classe (importo fino a L. 30.000.000) e all'utlima classe (importo fino a L. 300.000.000) non si intendono automaticamente iscritte rispettivamente alla 1ª e 4ª classe dei nuovi importi, ma devono presentare apposita istanza, documentando la idoneità economica e finanziaria a tale passaggio».

92A1195

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di alcune strade nelle province di Brescia e Treviso

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 38, la strada provinciale n. 7, in provincia di Brescia, collegante la strada statale n. 237 con la strada statale n. 345, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 669 «Del Passo di Crocedomini» con i seguenti caposaldi di itinerario: «Innesto con la strada statale n. 237 al km 52+000 - Bagolino - Innesto con la strada statale n. 345 al Passo Crocedomini» per un'estesa di km 30+000.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 39, il tratto di strada provinciale n. 6 tra Castelfranco Veneto (innesto con la strada statale n. 53) e Valla e la strada provinciale n. 16, costituenti unico itinerario compreso fra Castelfranco Veneto e Nogarè, vengono classificate statali con la denominazione di strada statale n. 667 «Caerano» con i seguenti caposaldi di itinerario: «Innesto con la strada statale n. 53 presso Castelfranco Veneto - Caerano - S. Marco - Innesto con la strada statale n. 348 a Nogarè» per l'estesa di km 17+630.

92A1208

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasformazione della forma giuridica da S.a.s. in S.r.l. della società «Signo-Cert Certificazioni revisioni e organizzazioni aziendali I.T.R. Istituto toscano revisioni di Signorini Armando & C. S.a.s.», modificazione della ragione sociale in «Auditcentro S.r.l.» e trasferimento della sede legale da S. Croce sull'Arno a Firenze.

Con decreto interministeriale 24 giugno 1985, modificato in data 16 luglio 1987, con il quale la società «Signo-Cert Certificazioni revisioni e organizzazioni aziendali I.T.R. Istituto toscano revisioni di Signorini Armando & C. S.a.s.», con sede legale in S. Croce sull'Arno, è stata autorizzata e confermata nell'autorizzazione all'asercizio dell'attività di organizzzazione e revisione contabile di aziende, è modificato per quanto concerne la forma giuridica della società, trasformata da S.a.s. in S.r.l., la ragione sociale variata in «Auditcentro S.r.l.», e la sede legale trasferita a Firenze.

92A1207

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**330.000**
- semestrale	L.	**180.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**635.000**
- semestrale	L.	**350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	**1.200**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**295.000**
Abbonamento semestrale	L.	**180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200